



18998-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MAURIZIO FUMO	- Presidente -	Sent. n. 221
CARLO ZAZA	- Consigliere rel. -	CC - 22/02/2017
FRANCESCA MORELLI	- Consigliere -	R.G.N. 49090/2016
PAOLO MICHELI	- Consigliere -	
ANGELO CAPUTO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso straordinario proposto da
(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/02/2015 della Corte di Cassazione

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il condannato (omissis) ricorre avverso l'ordinanza del 18/02/2015 con la quale la Settima sezione penale di questa Corte dichiarava inammissibile, a seguito dell'udienza camerale prevista dall'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., il ricorso proposto dal (omissis) avverso la sentenza del 26/02/2014 con cui la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova del

02/12/2010, aveva ritenuto la responsabilità del (omissis) per il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri.

2. Il ricorrente deduce nullità del giudizio per omessa notifica del relativo avviso al difensore dell'imputato. Premesso che quest'ultimo aveva notizia dell'ordinanza impugnata solo con la notifica del provvedimento di esecuzione di pene della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova del 05/08/2016, ove era riportata la data di irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello di Genova di cui sopra, l'avviso sarebbe stato inviato il 10/11/2014 con il mezzo del *telefax* allo studio del difensore avv. (omissis) in via (omissis) (omissis), dal quale il legale si era trasferito il precedente 6 novembre presso altro studio in via (omissis) con diverso numero di utenza *telefax*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è per più aspetti inammissibile.

L'impugnazione risulta in primo luogo presentata il 02/11/2016, e quindi oltre il termine di centottanta giorni dalla data della sentenza impugnata, che l'art. 625-*bis*, comma 2, cod. proc. pen. prevede come termine inderogabile per la presentazione del ricorso straordinario del condannato avverso un provvedimento della Corte di Cassazione, decorrente dal deposito dello stesso, nella specie avvenuto il 27/05/2015. Non rileva in contrario la circostanza, dedotta dal ricorrente, per la quale il (omissis) avrebbe appreso della sentenza di questa Corte solo con la notifica di un provvedimento di esecuzione di pene da cui risultava l'irrevocabilità della decisione di merito oggetto del ricorso ordinario deciso con la sentenza stessa. Il momento dell'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento non incide infatti in alcun modo sulla decorrenza del termine per la presentazione del ricorso straordinario (Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264), in considerazione della perentorietà di detto termine, che trova coerente giustificazione nel sistema processuale alla luce delle finalità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna sia esposta per un tempo potenzialmente indeterminato alla situazione di relativa instabilità derivante dall'esperibilità dell'ulteriore ricorso (Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Spagnuolo, Rv. 239813).

Anche a voler prescindere da questo, peraltro, il ricorso è comunque manifestamente infondato laddove ravvisa un vizio di notifica nella trasmissione dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso ordinario dinanzi a



questa Corte, con il mezzo del *telefax*, presso lo studio dal quale il difensore del ricorrente si era trasferito quattro giorni prima, adottando un nuovo numero di utenza. Posto che dalla stessa documentazione allegata al ricorso risulta che l'avviso era regolarmente ricevuto dal sistema *telefax* dello studio precedentemente occupato dal difensore, costituiva invero onere di quest'ultimo, in attuazione del generale dovere di diligenza dell'adempimento del mandato difensivo, la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente delle intervenute variazioni rilevanti ai fini della regolarità della ricezione delle notificazioni, e fra esse del mutamento del numero dell'utenza *telefax* (Sez. 5, n. 29828 del 13/03/2015, Cascella, Rv. 265150). La mancata osservanza di tale onere esclude pertanto la sussistenza della lamentata nullità della notifica, eseguita nelle forme di legge presso il recapito risultante agli atti come proprio del difensore.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in € 2.000.

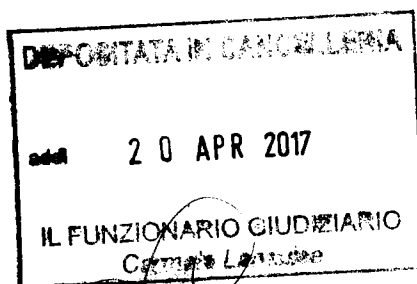
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22/02/2017

Il Consigliere estensore

Carlo Zaza



Il Presidente

Maurizio Fumo

Una firma a mano in inchiostro scuro, che sembra essere "Maurizio Fumo".

